

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3280

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CATANOSO, FATUZZO, FRAGALÀ

Modifica all'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, concernente i requisiti per l'esercizio dell'attività di informatore scientifico del farmaco

Presentata il 16 ottobre 2002

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'accelerazione continua della ricerca scientifica e tecnologica nel giro di venti anni (o anche meno) è destinata a rivoluzionare il mondo del farmaco e metterà a disposizione della medicina sostanze innovative caratterizzate da un elevato *turn over*.

L'informazione e la formazione permanente delle figure sanitarie saranno, dunque, fondamentali e — tra queste — la figura dell'informatore scientifico del farmaco è destinata ad assumere valenze qualitative sempre più elevate.

In quest'ottica, il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, recante norme di recepimento della direttiva 92/28/CEE del Consiglio, del 31 marzo 1992, in materia di pubblicità dei medicinali per uso umano, detta anche la disciplina dei requisiti e delle attività degli informatori scientifici

ed, in particolare, il comma 2 dell'articolo 9 prevede che l'esercizio di tale professione sia subordinato al possesso del diploma di laurea in una delle discipline ivi indicate.

Tra l'altro, sempre l'articolo 9 al medesimo comma 2 stabilisce che — in considerazione della particolarità e della complessità di questa figura professionale, considerato un vero e proprio « esperto » conoscitore delle proprietà dei farmaci — il Ministro della salute può, con un proprio decreto, riconoscere come idonei all'esercizio della professione di informatore scientifico del farmaco altri diplomi di laurea.

L'elenco dei diplomi di laurea ritenuti idonei all'esercizio di questa professione non è stato, dunque, ritenuto esaustivo ed è già stato successivamente ampliato.

Il corso di laurea in scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura ed il relativo diploma — non previsto fra quelli ammessi — fornisce indubbiamente conoscenze utili e specifiche ad acquisire la preparazione necessaria per lo svolgimento dell'attività di informazione sui farmaci per uso umano.

In conclusione, con la presente proposta di legge si intende integrare la normativa vigente in materia includendo anche il diploma di laurea in scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura fra quelli ritenuti idonei per l'esercizio dell'attività di informatore scientifico del farmaco.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. All'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, dopo le parole: « scienze biologiche, » sono inserite le seguenti: « scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura, ».

€ 0,26



14PDL0037180